

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUSIMANO, RECCIA e MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996

Istituzione dell'Ente per gli interventi
nel mercato agricolo - EIMA

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ultimo decennio l'ordinamento nazionale ha trasferito sistematicamente e costantemente poteri e funzioni in materia di agricoltura all'ordinamento comunitario: a questo passaggio ha corrisposto una dilatazione del ruolo dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) cui non è seguita una sua ristrutturazione, ed essa si trova oggi a svolgere i propri molteplici compiti attraverso meccanismi obsoleti e rigidi.

Con l'instaurazione della nuova politica comunitaria che ha introdotto il sistema degli aiuti al reddito, l'AIMA diventa controparte operativa e finanziaria di milioni di produttori agricoli che dall'Azienda di Stato attendono un servizio essenziale per la loro sopravvivenza: per fare un esempio, solo nel settore degli aiuti al reddito dei produttori nazionali di seminativi l'AIMA deve provvedere all'istruzione amministrativa e al pagamento individuale a circa 8.000 soggetti aventi diritto ed eseguire, quindi, i relativi controlli, con carichi di lavoro, facilmente immaginabili.

L'AIMA non è solo il braccio operativo delle decisioni comunitarie, ma anche lo strumento attraverso il quale lo Stato italiano gestisce tutti i piani tendenti a sostenere comparti agricoli che versano in crisi, contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti, nonché attua gli interventi decisi dal Ministero degli affari esteri in materia di aiuti alimentari, dall'acquisto del prodotto sino alla fornitura a destino.

Le gestioni dei fondi nazionali e comunitari affidate all'AIMA negli ultimi tempi sono state al centro di interventi della Commissione delle Comunità europee, della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, della Corte dei conti, oltre che della magistratura penale.

La politica agricola comunitaria (PAC), comporta una profondissima trasformazione della struttura degli aiuti comunitari, alla quale deve corrispondere un immediato adeguamento delle strutture operative dell'AIMA.

Tuttavia l'attuale assetto organizzativo dell'AIMA ha mostrato segni di inadeguatezza relativamente ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEOGA, Sezione garanzia.

È pur vero che una notevole quota dell'addebito comunitario riguarda la questione delle quote latte, tuttavia, nell'insieme, si evidenzia una inadeguatezza strutturale dell'AIMA alla quale non si può supplire con l'impegno dei singoli, ma che richiede una profonda riorganizzazione strutturale ed operativa.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari - nella relazione di sintesi del 14 febbraio 1994 (*Doc. XXIII*, della XI legislatura) - ha esaminato tra l'altro il fenomeno delle frodi in danno del bilancio comunitario nel settore agro-alimentare, al fine di verificare se la normativa di contrasto sia rispondente al notevole sviluppo di tale fenomeno negli ultimi anni. È stato rilevato che la particolare forma degli illeciti che colpiscono i fondi nazionali e comunitari provocano effetti perversi di vario genere, ponendosi come causa di forte turbativa nel mercato internazionale e in quello interno, con ripercussioni indirette e che «gli operatori onesti incontrano sempre maggiori difficoltà ad attivare risorse in loro favore nei comparti in cui forte e diffusa è la frode».

La Commissione ha concluso i lavori ritenendo che «appare urgente la riforma dell'AIMA, che deve rimanere di natura pubblica, accentuando funzioni incisive di regolazione del mercato agricolo».

Non minori preoccupazioni di tenuta dell'Azienda traspaiono dalla relazione annuale della Corte dei conti sul bilancio dell'AIMA.

Il presente disegno di legge si colloca in necessitata consequenzialità con gli atti sopra richiamati ed intende fornire una risposta alla esigenza di assicurare efficienza e trasparenza all'attività gestionale in questione, apportando quegli adeguamenti organizzativi e strutturali il cui ritardo non consente di fronteggiare una tempestiva attuazione della PAC, il cui successo ha come condizione imprescindibile la tempestiva corresponsione agli agricoltori italiani della integrazione al reddito.

Della necessità della riforma dell'AIMA si era del resto ben reso conto il legislatore che, all'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, aveva posto, tra gli adempimenti da realizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la presentazione al Parlamento di un disegno di legge di riforma dell'Azienda da parte del Ministero stesso.

Non si sono però trascurate le finalità pubbliche che l'Azienda persegue, nè la sua natura di strumento di intervento e guida nell'economia nazionale e, in particolare nel settore dell'agricoltura, che richiedono uno stretto legame con lo Stato; tale legame è attuato con la presenza costante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nella duplice veste di rappresentante del Governo e presidente del consiglio del nuovo Ente.

La struttura normativa prescelta utilizza lo strumento della delegificazione per quanto concerne l'individuazione della composizione e dei compiti degli organi dell'Ente.

Sono state, infatti, riservate alla norma primaria solo l'individuazione dei compiti dell'Ente, la elencazione degli organi, la previsione di alcune disposizioni che, secondo i principi, possono essere dettate solo con atto normativo primario.

I regolamenti ministeriali che daranno corpo alla struttura interna dell'Ente sono emanati sentito il Comitato per le politiche

agro-alimentari. In effetti, la norma di cui al citato articolo 6 della legge n. 491 del 1993, prevede un'intesa con il Comitato ai fini della elaborazione del disegno di legge per la riforma dell'AIMA. Tutta la struttura, e quindi le norme sostanziali di funzionamento, sono demandati ai regolamenti e quindi, sono sottoposte anche all'accordo a livello di Comitato.

L'articolo 1 trasforma quindi l'AIMA, che ha una attuale configurazione di amministrazione autonoma, in Ente per gli interventi nel mercato, agricolo, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'AIMA. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dal codice civile e dalle leggi relative alle persone giuridiche private e dallo statuto. Allo Stato, rappresentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, spetta di dettare gli indirizzi programmatici, indicare gli obiettivi dell'attività dell'EIMA e controllare che l'Ente si adegui ai medesimi.

L'articolo 2, elencando le funzioni dell'EIMA, le divide tra quelle svolte in applicazione dei regolamenti comunitari e quelle dalla politica agricola nazionale, consentendo all'Ente, per il conseguimento dei propri fini, di partecipare ad organismi anche esteri ed a società nelle quali può assumere partecipazioni, anche maggioritarie.

L'articolo 3 e l'articolo 4 dettano la disciplina relativa al finanziamento e al patrimonio dell'Ente.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elencano gli organi dell'Ente le cui funzioni saranno specificate con i regolamenti ministeriali previsti dall'articolo 14. Il disegno di legge ha tenuto presente, in linea di tendenza, l'organizzazione delle persone giuridiche private, tuttavia, al fine di mantenere il legame tra lo Stato e l'Ente, ha attribuito al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la funzione anche di presidente del consiglio dell'EIMA, realizzando la presenza dello Stato all'interno della struttura, senza appesantirne la gestione.

La suddivisione dei compiti tra gli organi è demandata al regolamento ed allo statuto, ma è apparso necessario individuarne criteri di incompatibilità per i componenti di tutti gli organi (articolo 5, comma 3), che possono essere previste solo con legge.

L'articolo 9, istituendo il comitato consultivo, ne rinvia la composizione al regolamento.

Il collegio dei revisori è stato disciplinato più partitamente, attesa la sua rilevanza nel processo del controllo e la necessità di coinvolgere il Ministro del tesoro.

Con riguardo all'ordinamento contabile dell'Ente, l'articolo 11 prevede che, con lo statuto, vengano definite le modalità della gestione contabile e che un apposito ufficio interno, con le tecniche dell'*auditing* gestionale, accerti la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, mentre la funzione di controllo è esercitata dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge n. 259 del 1958. Lo stesso articolo, ricordando che i bilanci dell'Ente sono sottoposti all'obbligo della certificazione, stabilisce che la mancata certificazione o l'assenza della dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili importa la decadenza dell'amministratore o del direttore generale.

L'articolo 12, dopo aver affermato che il personale dell'Ente rimane iscritto nel comparto delle aziende ed amministrazione della disciplina dettata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, precisa che, in seguito alla nuova organizzazione dell'Ente, si provveda alla determinazione del fabbisogno di personale ed alla messa in mobilità secondo le procedure ordinarie del personale risultante in eccedenza.

L'articolo 13 affida al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

L'articolo 14 prevede l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, dei relativi regolamenti di attuazione.

L'articolo 15 prevede un meccanismo giuridico necessario per assicurare la transazione dalla Azienda all'Ente. In primo luogo appare indispensabile mantenere il vigore della legge istitutiva dell'AIMA e dello statuto sino alla emanazione delle nuove norme recate dai regolamenti. Le funzioni dell'attuale direttore generale sono quindi anche esse mantenute per la necessaria continuità. Contestualmente, al fine di garantire la transizione sino alla definizione dei compiti e della composizione degli organi, vengono attribuiti al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, tutti i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'Ente; tali poteri possono essere in tutto o in parte attribuiti ad un delegato. Il presente disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, poichè il funzionamento dell'Ente continua ad essere finanziato secondo il meccanismo previsto dalla legge 14 agosto 1982, n. 610.

Resta infine da affrontare il problema di un efficace e coordinato sistema di controlli nei vari settori agricoli, oggetto di intervento comunitario, che assicuri economicità di gestione ed efficiente impiego di gestione delle risorse disponibili. Al riguardo ci si riserva di proporre, in sede di esame in Commissione, un articolo aggiuntivo, per la cui redazione si terrà conto di un quadro aggiornato dei vari soggetti istituzionali attualmente operanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA - e disciplina della sua attività)

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi sul mercato agricolo (EIMA), con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato «Ente».

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle leggi relative alle persone giuridiche private.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali

4. Il Ministro detta gli indirizzi programmatici, indica gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e, in particolare, di quelli relativi al patrimonio e al personale.

Art. 2.

(Funzioni dell'Ente)

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dall'Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione

per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, anche avvalendosi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti dell'Unione europea.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonchè alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

3. L'Ente per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonchè a società nelle quali può

assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie.

Art. 3.

(Finanziamento delle attività)

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

Art. 4.

(Patrimonio dell'Ente)

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

Art. 5.

(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) l'amministratore;
- d) il comitato consultivo;
- e) il collegio dei revisori.

2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroindustriale. Il mandato del comitato

consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

Art. 6.

(Il presidente)

1. Il presidente è il Ministro; egli presiede il consiglio ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'amministratore.

Art. 7.

(Il consiglio)

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro.

2. Con regolamento, di cui all'articolo 14, sono stabiliti:

a) la durata, il numero dei componenti e la composizione del consiglio;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità;

c) i compiti e le attribuzioni del consiglio.

Art. 8.

(L'amministratore)

1. L'amministratore è nominato dal presidente.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, sono stabiliti:

a) la durata dell'incarico;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;

d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal presidente;

e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

Art. 9.

(Il comitato consultivo)

1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, e presieduto dal presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14 sono stabiliti:

- a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;
- b) i compiti del comitato.

Art. 10.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1982, n. 88, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra gli appartenenti alla magistratura amministrativa o contabile o tra avvocati dello Stato, che ne assume la presidenza;

b) due dal Ministro del tesoro, scelti tra i dirigenti generali amministrativi in servizio, esperti in materia di revisione aziendale, appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, i quali, per la durata dell'incarico, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

2. Sono, altresì, nominati due componenti supplenti, designati dal Ministro del tesoro e scelti tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità,

l'efficienza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

6. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verifiche effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

7. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 11.

(Ordinamento contabile)

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, ed ad esso si applica la normativa di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 316. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bi-

lancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazioni comunque a disposizioni dell'Ente. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

Art. 12.

(Il personale)

1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle «aziende e amministrazioni autonome dello Stato» di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Il personale che, in seguito alla verifica di cui al comma 2 del presente articolo, ri-

sulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. A seguito della verifica di cui al comma 2, il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito, con decreto del Ministro, al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste, rispettivamente, dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Art. 13.

(Rappresentanza in giudizio)

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 14.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, è data attuazione a quanto disposto negli articoli 7, 8 e 9 della presente legge.

Art. 15.

(Norme transitorie)

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto

del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla costituzione del consiglio di cui all'articolo 7, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'AIMA ai sensi della legge 14 agosto 1992, n. 610 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi di cui all'articolo 12, comma 4, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, di cui all'articolo 8, il direttore generale dell'AIMA svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui alla presente legge sono esenti da imposte e tasse.

